



Il Difensore Civico

## Decisione n.23 del 23 Settembre 2017

**OGGETTO:** Signor (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la domanda acquisita in data **30 agosto 2017** al protocollo n. **1786**, con la quale il Sig. (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso espresso dal **Comune di** (omissis) sull'istanza volta a prendere visione dei nominativi delle persone segnalate alla Comunità Montana di (omissis) ai fini della assegnazione dei contributi da questa erogati alle persone in condizioni di disagio;

**VISTA** la nota, **prot. n. 5046 del 11/08/2017** con la quale il Comune di (omissis) ha respinto la richiesta di accesso per i seguenti motivi:

- 1. la domanda di accesso non è ammessa in quanto non ha ad oggetto documenti qualificabili come atti amministrativi ma appare eccessivamente generica giacché presentata senza indicazione specifica dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso;*
- 2. la domanda di accesso non è motivata e non suffragata da una posizione giuridicamente rilevante da tutelare.*

**RITENUTO**, di dover svolgere le seguenti considerazioni in merito.

**Punto 1)** La richiesta di accesso ancorché formulata in modo non del tutto puntuale non impedisce, tuttavia a questa Difesa Civica, e ancor meno sembra poterlo impedire al Comune di (omissis) di individuare il documento che l'istante intende visionare. Inoltre, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e s.m.i. si intende per "*documento amministrativo*", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Nel caso di specie, esso può sostanzarsi nel provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale ha individuato i soggetti in condizioni di disagio destinatari delle specifiche provvidenze economiche erogate dalla Comunità Montana di (omissis) ovvero nella mera comunicazione di identico contenuto (nota, fax, mail) indirizzata alla stessa Comunità Montana che si inserisce nel più ampio procedimento gestito da quest'ultima. **Si ritiene, in sostanza che il documento oggetto di richiesta di accesso è individuabile ed è "atto amministrativo" nella definizione di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 241/1990.**

**Punto 2)** Il Sig. (omissis), interpellato telefonicamente, rivendica la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, poiché la sua condizione di disagio gli darebbe titolo a beneficiare dei medesimi contributi;



Il Difensore Civico

**RICORDATO** che per espressa previsione della stessa legge 241/1990, “*l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza*” (art. 22, comma 2);

**EVIDENZIATO** che, nelle ipotesi di istanze eccessivamente generiche, come nel caso di specie, una richiesta di integrazione piuttosto che l’immediata espressione di un rifiuto è sempre preferibile in quanto segnale di apertura verso il cittadino utente;

**CONSIDERATO**, tuttavia, che nel caso di specie l’accoglimento dell’istanza nei termini richiesti (ossia *visione dei nominativi delle persone segnalate alla Comunità Montana di (omissis)*), consentirebbe all’istante solamente di effettuare valutazioni soggettive ed empiriche sulla identità dei beneficiari **non potendo un elenco di nominativi dare conto dei criteri adottati e soprattutto delle ragioni poste a base dell’esclusione dell’istante;**

**VALUTATO**, inoltre, che per espressa previsione legislativa è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di contributi, sussidi o altre provvidenze economiche qualora da questi dati sia possibile dedurre una situazione di disagio economico sociale degli interessati (art. 26 del D.Lgs 33/2013);

**CHE** da tale prescrizione, seppur riferita ad un contesto normativo concernente gli obblighi di pubblicazione, se ne ricava un principio di tutela della riservatezza applicabile anche al caso in esame;

**RICHIAMATI** i principi di pertinenza e di non eccedenza nel trattamento dei dati personali

*Tutto ciò premesso*

### **DECIDE**

- La richiesta, del Sig. (omissis), concernente il riesame del denegato accesso espresso dal **Comune di** (omissis) sull’istanza volta a prendere visione dei nominativi delle persone segnalate alla Comunità Montana di (omissis) ai fini della assegnazione dei contributi da questa erogati alle persone in condizioni di disagio, è **rigettata**.
- **Il Comune di** (omissis) è **invitato** a informare il Sig. (omissis) in ordine ai **criteri che hanno determinato l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui trattasi e le ragioni della sua esclusione dalla rosa dei beneficiari**.
- La presente decisione è comunicata al ricorrente e al **Comune di** (omissis).

*Il Difensore Civico Regionale  
Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.